

INDICAZIONI PER LE UDIENZE DI VERIFICA

della dott.ssa F. Goggiamani PER CURATORI ED AVVOCATI

1) INDICAZIONI PER I CURATORI

I sig.ri curatori, a seguito del deposito del progetto dello stato passivo con restituzione delle istanze di insinuazione e della documentazione allegate entro il 15° giorno precedente l'udienza di verifica, invieranno **entro 7 giorni prima dell'udienza**, al G.D. via e-mail (francesca.goggiamani@giustizia.it) l'apposito **verbale redatto secondo il modello reperibile** in formato elettronico sul sito www.tribunale.cosenza.it (box fallimenti) o in cancelleria (file aggiornato al marzo 2012).

All'esito il G.D. provvederà al relativo studio e, ove necessario, contatterà di seguito il curatore nei giorni precedenti l'udienza.

Si invitano i curatori ad essere **analitici** nell'indicazione della **motivazione** a sostegno del parere (in particolare riportare o indicare le ragioni dell'ammissione o del rigetto, le ragioni del riconoscimento o meno del privilegio) compilando, altresì, gli appositi quadri riepilogativi.

Per la preparazione dell'udienza e per la formulazione delle proprie conclusioni si consiglia, nell'attesa della emanazione di apposita circolare da parte dei Giudici delegati del Tribunale di Cosenza, si indicano i **seguenti materiali** :

- Giuseppe Bozza, Giovanni Schiavon, *L' accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione*, Milano, 1992
- Massimo Ferro, *Le insinuazioni al passivo*, Cedam 2010;
- Istruzioni per l'accertamento del passivo del Tribunale di Milano (*disponibile nel link www.tribunale.milano.it/.../Istruzioni_Accertamento_passivo_rid2.pdf*)
- *Lo stato passivo* redatto dall'Ordine dei commercialisti di Bologna e rinvenibile nel sito www.dottcomm.bo.it e nell'ultima parte dell'e istruzioni del Tribunale di Milano.

2) INDICAZIONI PER gli AVVOCATI

I sig. avvocati sono invitati a **prendere visione del parere** espresso dal curatore all'esito del deposito del progetto dello stato passivo (15 gg. PRIMA dell'udienza) di modo da **presentare** le conseguenti osservazioni e la documentazione integrativa resasi necessaria **al massimo nell'udienza** come prescritto dall'art. 95 l.fall., **onde evitare il rischio del rigetto** dell'istanza se in quell'udienza dall'esame delle istanze derivi la formazione dello stato passivo.

Il Giudice delegato

